

OGGETTO	Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro nonché di plastica o in lattine, sigillate o con il tappo, dalle ore 19.00 del giorno 31 Dicembre 2024 alle ore 02.00 del giorno 1 Gennaio 2025 nelle vie interessate dallo svolgimento della manifestazione denominata "CAPODANNO IN PIAZZA".
Settore	SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio	Polizia Locale Comandante

IL SINDACO

premesso che P.zza Stradivari e zone limitrofe saranno interessate il giorno 31 Dicembre 2024 dallo svolgimento della manifestazione denominata "CAPODANNO IN PIAZZA";

preso atto che l'evento sarà caratterizzato da consistente affluenza di pubblico;

atteso che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare la vendita di bevande in genere;

tenuto conto delle indicazioni emanate dalla Questura di Cremona - autorità di pubblica sicurezza - ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

Visti

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo statuto comunale;
- la legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 e successive circolari emanate dal Ministero dell'Interno;

ORDINA

dalle ore 19.00 del giorno 31 Dicembre 2024 alle ore 02.00 del giorno 1 Gennaio 2025 e comunque fino alla fine della manifestazione, il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro nonché in bottiglie di plastica o lattine sigillate o con il tappo presso i pubblici esercizi ed attività commerciali aventi sede nelle seguenti vie e piazze: piazza del Comune, piazza Stradivari, piazza della Pace, corso Vittorio Emanuele II (da via Verdi a via Ponchielli), via Monteverdi, via Lombardini, via Beltrami, via Gonfalonieri, via Solferino, via Bordigallo, largo Boccaccino, piazza S.A.M. Zaccaria, via Baldesio, via Gramsci, via Capitano del Popolo, via Mercatello.

AVVERTE

che le violazioni delle norme della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **CHIODELLI RAFFAELE**

DEMANDA

agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza;

al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede nelle aree e strade indicate nel presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 02/07/2021 n. 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO
(Leonardo Virgilio)

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **CHIODELLI RAFFAELE**